

#### COMUNE DI CUREGLIA

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la gestione della diffusione della zanzara tigre sul territorio del Comune di Cureglia (Risoluzione municipale No. 585 del 30.08.2022)

### Il **Municipio di Cureglia**, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'articolo 43, cpv. B del Regolamento comunale (ReCom) del 14 dicembre 2015;
- la risoluzione municipale 585 del 30.08.2022

#### ordina

# Art. 1 Scopi

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Cureglia, la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

# Art. 2 Caratteristiche

<sup>1</sup>La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo. <sup>2</sup>Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

# Art. 3 Provvedimenti

<sup>1</sup>Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, alfine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>In tale ambito, esso provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche o private.

<sup>3</sup>Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire a proprie spese, detti trattamenti. In caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

<sup>4</sup>In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire direttamente i trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese,

### Art. 4 Obblighi

<sup>1</sup>I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- 1. vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana:
- 2. vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e dei giardini o chiuderli ermeticamente;
- 3. vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
- 4. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus* thuringiensis israelensis:
- 5. colmare, ad esempio con la sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

<sup>2</sup>Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata.

<sup>3</sup>È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc.

## Art. 5 Divieti

<sup>1</sup>È in particolare vietato tenere all'aperto: copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d0'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

<sup>2</sup>I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano a tutti i biotopi, alle vasche/piscine con capienze superiore a 200 litri.

### Art. 6 Sanzioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.-- a CHF 10'000.-- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

<sup>2</sup>Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia convenzionata o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

<sup>3</sup>È riservata la competenza in materia di contravvenzioni conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

# Art. 7 **Ricorsi**

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

> PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA Il Sindaco La segretaria

Tessa Gambazzi Pagnamenta Loredana Ferraroni

Esposta all'albo comunale e sul sito internet dal 01.09.2022 al 30.09.2022